



Data 23/09/2024 Protocollo N° 0486802 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – Focolai da BTV3 e BTV8 – Regolamentazione movimentazioni di capi sensibili verso la Regione del Veneto. Integrazione e chiarimenti ns. nota prot. n. 454796 del 6/09/2024.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
di Sanità Animale delle AULSS del Veneto

Ai Servizi Veterinari delle Regioni e PP.AA.

Alle Organizzazioni Professionali e di Categoria

e, p.c.,

Al Ministero della Salute
ex DGSAF – Ufficio III

Al Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria
(CREV) c/o IZS delle Venezie

Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato al paragrafo 1) della nostra nota prot. n. 454796 del 6/09/2024, allegata alla presente, si specifica quanto segue:

Fino a diversa indicazione da parte della scrivente U.O., dipendente dall'evoluzione della situazione epidemiologica e/o da ulteriori indicazioni ministeriali, il divieto di movimentazione di animali da vita verso la Regione del Veneto delle specie sensibili alla BT, previsto dalla citata nota regionale, si deve riferire all'**intero territorio delle Province** nelle quali è stata rilevata circolazione virale di sierotipi di nuova introduzione o di ceppi virali appartenenti a sierotipi già circolanti ma con aumentata virulenza. **Il divieto e le relative deroghe** devono comprendere pertanto anche le movimentazioni di animali che, partiti da una Provincia nella quale è stata rilevata circolazione di sierotipi/ceppi di BTV suindicati, prima di arrivare in Veneto transitino per **stalle di sosta o centri di raccolta** siti in Province libere da BT (ovvero, all'interno delle quali non è stata rilevata la suddetta circolazione virale).

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Fatta salva la suddetta precisazione, per quanto concerne le ulteriori misure da rispettare ai fini delle movimentazioni in parola, si invitano le SS.LL. ad attenersi a quanto indicato nella allegata nota regionale del 6/09/24.

Si prega di dare massima diffusione della presente a tutti gli interessati.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- *dr. Michele Bricese* -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Bricese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Data 06/09/2024 Protocollo N° 0454796 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – Focolai da BTV3 e BTV8 – Regolamentazione movimentazioni - Profilassi indiretta. Trasmissione nota del Ministero della Salute prot. n. 0026696-05/09/2024-DGSAF-**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
di Sanità Animale delle AULSS del Veneto

e, p.c.,

Al Ministero della Salute
ex DGSAF – Ufficio III

Ai Servizi Veterinari delle Regioni e PP.AA.

Alle Organizzazioni Professionali e di Categoria

Al Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria
(CREV) c/o IZS delle Venezie

Si trasmette in allegato alla presente la nota del Ministero della Salute prot. n. 0026696-05/09/2024-DGSAF-MDS-P, relativa all'oggetto.

Alla luce delle indicazioni ivi riportate, considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica relativa ai focolai di BTV3 in Sardegna e di BTV8 in Sardegna e in diverse Regioni del territorio peninsulare, rilevata la necessità di tutelare il patrimonio zootecnico regionale dall'introduzione di sierotipi BTV per i quali il nostro territorio è indenne, sentito il CREV, si rappresenta quanto segue:

- 1) Fino a diversa indicazione da parte della scrivente U.O., dipendente dall'evoluzione della situazione epidemiologica e/o da ulteriori indicazioni ministeriali, sono vietate le movimentazioni da vita verso la Regione del Veneto delle specie sensibili alla BT provenienti dalle Province con circolazione virale di sierotipi di nuova introduzione o di ceppi virali appartenenti a sierotipi già circolanti ma con aumentata virulenza;
- 2) In deroga al punto precedente, le movimentazioni da vita dagli allevamenti ovi-caprini e bovini siti nelle Province suindicate sono consentite previo rispetto di quanto segue:
 - 2.1) Nel caso in cui lo stabilimento di provenienza degli animali non sia sito nel raggio di 20 km da un caso sospetto o confermato di BT:

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- Esecuzione, con esito favorevole, di una visita clinica prima della partenza, che dovrà essere attestata nel Documento di accompagnamento degli animali;
- Dichiarazione da parte della Az.ULSS di partenza che gli animali non provengono da uno stabilimento sito nel raggio di 20 km da un caso confermato di BT;
- Avvenuto trattamento con insetto repellente da almeno 7 giorni e sino al giorno della partenza che dovrà essere attestato nel Documento di accompagnamento degli animali.

2.2) Nel caso in cui lo stabilimento di provenienza degli animali sia sito nel raggio di 20 km da un caso confermato di BT, la Az.ULSS di partenza dovrà attestare il rispetto dei seguenti punti:

- Esecuzione, con esito favorevole, della visita clinica prima della partenza, che dovrà essere attestata nel Documento di accompagnamento degli animali;
 - ✓ Esito favorevole del test PCR eseguito sui capi oggetto di movimentazione. Nel caso di partite costituite da un gran numero di animali, è possibile esaminare un campione degli stessi, conformemente alla nota allegata;
 - ✓ Avvenuto trattamento con insetto repellente da almeno 7 giorni e sino al giorno della partenza.

Il tutto dovrà essere attestato nel preavviso al Servizio Veterinario Az.ULSS competente sull'allevamento di destinazione al fine del rilascio del NULLA OSTA

- 3) È fatta salva la movimentazione da vita a seguito di vaccinazione nei confronti del BTV8, effettuata in accordo alle modalità e tempistiche di cui alla nota del Ministero della Salute prot. 0017050-28.05.2024-DGSAF.

Per tutti i casi di movimentazione sopra riportati, la Az.ULSS di partenza dovrà dare congruo preavviso (con almeno 72h di anticipo) alla Az.ULSS di destino, al fine di consentire le verifiche del caso.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it